

per oppormi alla variazione che si vorrebbe portare all'articolo 13 dagli onorevoli deputati Bertolini e Franchi, ed al fine di porgere spiegazione del vero senso secondo il quale debbe essere inteso questo articolo, e secondo cui fu proposto dal Governo. Ammetto primieramente che le disposizioni in controversia riflettono particolarmente e solo gli ufficiali, bassi ufficiali e soldati di tutte le armi, delle quali non è fatto cenno nell'articolo 12, ed anzi era mio pensiero, qualora non fosse stata proposta, di proporre io stesso alcune parole di emendamento onde non lasciare luogo ad una falsa interpretazione, e ciò secondo le norme, giusta le quali fu sempre per lo addietro applicata una tale disposizione già prevista nel regolamento del 1831.

In secondo luogo accennerò come tale disposizione s'ia fondata sul principio di giusto compenso al danno che ne consegue ai militari, i quali, per effetto di un ritardato avanzamento, si rimangono per dodici anni consecutivi nello stesso grado.

Accennerò inoltre alla Camera come una tale disposizione non solo fosse già contemplata nel regolamento del 1831, ma che essa trovisi così pure nella legge sulle pensioni militari di Francia.

Lo stesso principio di compenso ai ritardati avanzamenti militando così pure a favore dei colonnelli comandanti, si vollero i medesimi compresi in questa disposizione; se non che, avvertito al cospicuo grado di cui sono rivestiti, all'importanza delle loro funzioni, si vollero rimeritare con più larga e ad un tempo giusta misura. Il comando ha le sue spine, e pungenti; la responsabilità che pesa su di essi è tale a non permettere confronto fra essi e chi ubbidisce, ond'è che io tengo che la stessa massima debba indurre a differente compenso verso il colonnello che abbia esercitato fedelmente le sue funzioni per otto anni, e verso gli ufficiali a lui inferiori, e verso i sott'ufficiali e soldati che abbiano perduto per 12 anni nello stesso grado.

BERTOLINI. L'articolo 13 contiene due categorie, quella dei colonnelli e quella degli uffiziali, bass'ufficiali e caporali. Quanto a quest'ultima categoria non mi sarà forse bene spiegato, ma mi pare di aver detto che sono d'accordo col commissario regio. Rimane dunque soltanto a parlare della categoria dei colonnelli. Il signor commissario regio dice che le spine, le difficoltà alle quali vanno incontro i colonnelli, i quali hanno la responsabilità del loro corpo, sono molto maggiori di quelle le quali debbono incontrarsi dagli altri ufficiali che non hanno questa responsabilità e che debbono solamente ubbidire. Questo io lo ammetto facilmente; ma farò osservare che i colonnelli godono di molti vantaggi dei quali non godono i subalterni. Essi hanno paga molto maggiore, essi hanno foraggi, essi sono circondati da una considerazione e da onori di gran lunga maggiori a quelli degli ufficiali inferiori. Non v'ha dunque ragione per stabilire a favore dei colonnelli disposizioni speciali delle quali non godono gli altri ufficiali subalterni; hanno per conseguenza una posizione pecuniaria la quale corrisponde sicuramente e ai doveri e alle difficoltà alle quali devono andar incontro. Se si è stabilito quindi che mediante 12 anni di grado i subalterni abbiano diritto ad un quinto della pensione, un'eguale posizione debbe anche aver luogo relativamente ai colonnelli. Io non ci vedo ragione di differenza; per conseguenza insisto nel mio emendamento.

DI PETTINENGO, *commissario regio.* Osserverò che ho parlato così dei colonnelli come degli ufficiali, sott'ufficiali e soldati, per la ragione appunto che quell'articolo è stato informato da uno stesso pensiero di compenso verso coloro i

quali per casi eccezionali avessero a rimanere per lungo spazio di tempo nello stesso grado. Quindi è che ho accennato che gli ufficiali semplici, sott'ufficiali e soldati sono contemplati in questa legge in virtù della stessa considerazione per la quale vi sono contemplati i colonnelli. Il paragonare poi i colonnelli agli ufficiali che ubbidiscono mi pare che non sia conseguente, in quanto che il colonnello non sarà giunto a questo grado che dopo aver percorso tutta la carriera e di aver prestato buoni servigi ed essere fornito di doti speciali che lo abbiano reso meritevole di coprire un tale grado. Se il colonnello gode di razioni di foraggio, deve anche mantenere cavalli, poichè per la sua specialità di servizio non può servire a piedi. Le tre razioni di foraggio non sono compenso alle maggiori spese a cui è soggetto chi debba tenere due cavalli per disimpegno del servizio.

FRANCHI. La questione proposta dal deputato Bertolini a me pare che siasi colle varie discussioni posteriori un poco allontanata dal vero stato in cui dev'essere. Se i colonnelli hanno maggiore responsabilità e maggiori fatiche unite al loro grado (le quali però io non credo che vogliano essere maggiori di quelle di chi obbedisce), sono però ricompensati da un proporzionato stipendio e dalla giubilazione, che è anche proporzionata al grado; epperò quand'anche il colonnello passasse i 12 anni di grado come tutti gli altri ufficiali, troverebbe un compenso proporzionato nella maggior somma della giubilazione che riceverà prendendo quella che viene al grado superiore a quello di colonnello: ora a me pare che non siasi allegata veruna ragione che valga a far adottare una proporzione più favorevole pei colonnelli che non per gli altri ufficiali e bass'ufficiali. Sinora si sono adottate ragioni di maggiori fatiche, di riguardi, di carriera più o meno lenta, ma ragioni veramente speciali che provino la necessità di stabilire per essi un vantaggio assai maggiore che non per gli altri ufficiali, finora non furono allegate. La ragione del compenso dovuto sta nell'aver i colonnelli diritto ad una pensione, la quale nella tabella stessa è già fissata più o meno grande; quindi il tempo dev'essere eguale; perchè questo tempo riceve compenso maggiore o minore secondo i gradi, e quindi secondo la responsabilità, secondo le fatiche. Ma quanto a questo tempo mi pare che non si possa fare una diversità tra i colonnelli e tutti gli altri ufficiali, ed il dire poi che otto anni di servizio da colonnello sono molto più pesanti che 12 anni di servizio di altro graduato sino al caporale, sarebbe contraddetto da molti ufficiali che forse non sarebbero troppo disposti a compiangere la sventura dei colonnelli o a tenere tanto conto delle spine del comando, mentre nell'obbedire s'incontrano pure tutt'altro che rose.

DI PETTINENGO, *commissario regio.* Io non credo, dapprima di avere paragonato il colonnello col caporale, e non l'avrei certamente fatto, perchè conosco troppo le differenze che vi hanno di servizio e di esistenza tra il colonnello ed il caporale, e credo che su questo punto non si possa menomamente fare verun paragone.

In secondo luogo dirò che all'appunto del signor deputato Franchi di non aver io addotto ragioni speciali, mi rimetto al giudizio degli uomini speciali, se quando ho parlato delle incombenze del colonnello e degli altri ufficiali io abbia accennato o non le ragioni speciali che militano a favore di essi.

MOIA. Benchè io non abbia la specialità a cui ha accennato il regio commissario, mi credo però in diritto di parlare anche su questa materia speciale.

DI PETTINENGO, *commissario regio.* Io non lo nego questo diritto.

PRESIDENTE. Lo prego di non interrompere l'oratore.